



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **286**

in data **22/03/2021**

OGGETTO:

Acquisto sul Mercato elettronico della PA licenza annuale AnyDesk Professional 25 sessioni simultanee per implementazione lavoro agile personale dipendente. - CIG: ZB431110F5

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevata la necessità di rinnovare 25 licenze annuali del programma Anydesk in scadenza il 19 marzo 2021, per consentire il telelavoro (smart working) ed il supporto tecnico ai dipendenti dell'Ente.

Considerato che il programma è necessario per consentire l'accesso agli applicativi software del Comune non ancora migrati sul cloud e al file server della intranet comunale;

viste le direttive in materia di attivazione del lavoro agile approvate dalla Giunta comunale con deliberazione del 17/03/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante "codice degli appalti, come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare:

- l'articolo 32, comma 2 a norma del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, precisando che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'articolo 36, comma 7, a norma del quale l'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

l'articolo 216, comma 10, prevedente che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- l'articolo 216, comma 27-octies a norma del quale, tra l'altro, nelle more dell'adozione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore;

considerato che:

- il Comune di Sestu è iscritto all' "Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del decreto legge n.179/2012;
- se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, del citato decreto legislativo n.50/2016, occorre procedere secondo una delle seguenti modalità:

- ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;

visto, altresì, l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018 e da ultimo dalla delibera n.636 del 10/07/2019, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ed in particolare:

- il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- il punto 3.6 ai sensi del quale si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- il punto 4.1.3 ai sensi del quale in caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
- il punto 4.2.2 ai sensi del quale per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- il punto 5.1.3, ai sensi del quale le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del

mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018;

constatato che al momento non sono attive convenzioni Consip che permettono l'acquisto del software in oggetto;

esperita un'indagine di mercato sui cataloghi del MePA per l'acquisto delle 25 licenze Anydesk necessitate e dato atto che nell'ambito del bando "Beni", categorie "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", tenuto conto anche del principio di rotazione, sono presenti i seguenti prodotti:

- "Anydesk Professional 25 sessioni", codice articolo fornitore AKANYDESKPRO25, proposto dalla ditta Aretek srls, con sede presso Via Regina Margherita 46, 00198 Roma, P.IVA 13604401003, ad un prezzo annuale di euro 2.329,00 oltre IVA;
- "Anydesk Professional 25 sessioni", codice articolo fornitore Anydesk Pro 25, proposto dalla ditta Ulisse srl, con sede presso Viale Trieste 203, 34072 Gradisca d'Isonzo, P.IVA 01007380312, ad un prezzo annuale di euro 2.329,00 oltre IVA;

dato atto che:

- il prezzo di rinnovo delle due offerte presenti sul MePA è equivalente;
- il ricorso alla ditta Ulisse srl assicura il rispetto del principio di rotazione in quanto non ha mai effettuato forniture per questo Ente;

atteso che relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n.50/2016, l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento alla ditta Ulisse srl, in base a quanto previsto dal punto 4.2.2 delle suddette linee Guida ANAC n.4 in relazione a forniture di importo fino a 5.000,00 euro:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC INPS_25366447 valevole sino all'13/07/2021), da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, consultato in data 19/03/2020 da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la dichiarazione resa dal fornitore in sede MePa in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;

visti:

- l'articolo 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art.151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 13 Gennaio 2021, che differisce al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, autorizzando i medesimi enti all'esercizio provvisorio del bilancio, fino alla sopracitata data;
- l'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 il quale dispone che “se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;
- l'articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 il quale dispone che “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009;

dato atto che per la gestione dei dodicesimi in regime di esercizio provvisorio, il punto 8 del principio applicato 4/2 del nuovo ordinamento contabile fa riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, nello specifico agli stanziamenti di competenza 2021 del bilancio pluriennale 2020-2022;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27/01/2020 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul capitolo di spesa n.801/2021 risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto e risulta rispettato il tetto dei tre dodicesimi delle risorse impegnabili sul programma di bilancio di riferimento;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;

- in merito all'affidamento in data 19/03/2021 è stato ottenuto il CIG n. ZB431110F5;

richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della giunta comunale n.192 del 13/12/2016 e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla procedura con apposita dichiarazione da produrre assieme alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

preso atto del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, approvato con delibera della Giunta comunale n.19/2020;

vista la legge n.241/1990;

ritenuto di dover procedere all'affido della fornitura di cui trattasi;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, tramite il MePA, nell'ambito del bando "Beni", categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", alla ditta Ulisse srl, con sede presso Viale Trieste 203, 34072 Gradisca d'Isongo, P.IVA 01007380312, la fornitura dei seguenti prodotti:

Cod.Articolo fornitore	Descrizione	n.	Prezzi (Iva esclusa)	
			Unitario	Totale
Anydesk Pro 25	Anydesk Professional 25 sessioni	1	€ 2.329,00	€ 2.329,00
		Totale netto		€ 2.329,00
		IVA 22%		€ 512,38
		Totale lordo		€ 2.841,38

3. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari a complessivi euro 2841,38 Iva compresa, impegnando l'importo di euro 2841,38 sul capitolo n.801 del bilancio 2021;

4. di dare atto che l'affidamento in oggetto:

- è stipulato in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica di Consip Spa e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, poiché si tratta di affidamento disposto all'interno di un mercato elettronico;

- è disciplinato dalle condizioni generali e speciali di capitolato del bando MePA “Beni”, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
5. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione della fornitura in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 6. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2021;
 7. di individuare il dott. Davide Michele Puggioni quale responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

Il responsabile del procedimento

dott. Davide Michele Puggioni

Il Responsabile del Settore
dott. Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 286 del 22.03.2021

Oggetto: Acquisto sul Mercato elettronico della PA licenza annuale AnyDesk Professional 25 sessioni simultanee per implementazione lavoro agile personale dipendente. - CIG: ZB431110F5

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	801	0	D00286	1	Acquisto sul Mercato elettronico della PA licenza annuale AnyDesk Professional 25 sessioni simultanee per implementazione lavoro agile personale dipendente. - CIG: ZB431110F5	25482	2.841,38

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Sestu, 22.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Sorce